

CAMERA DEI DEPUTATI N. 946

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLO CASINI, ALAIMO, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ARMELLIN, BERNI, BERTOLI, BICOCCHI, BORRA, CACCIA, CARLI, CAROLI, CASTELLOTTI, COLONI, CURSI, DEGENNARO, DELFINO, FRANCESCO FERRARI, FORMIGONI, FORTUNATO, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GITTI, GOTTARDO, ANGELO LA RUSSA, LUCCHESI, LUSETTI, MENSORIO, MICHELINI, MORGANDO, NUCCI MAURO, PERANI, SANZA, SARETTA, TASSONE

Abolizione della pena di morte
nell'ordinamento giuridico italiano

Presentata il 3 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fin dal 1786 l'Italia ha dato l'esempio al mondo che è possibile garantire l'ordine sociale senza ricorrere alla pena di morte. In quell'anno, infatti, la pena capitale fu abolita nel Granducato di Toscana, che recepì il pensiero illuminato di Cesare Beccaria.

Non è a caso che tale decisione sia stata presa a Firenze, culla dell'Umanesimo, proprio per questo proclamata, nel 1986, capitale europea della cultura, esattamente nel bicentenario di quella abolizione del 1786.

Nel 1989 si è celebrato il bicentenario della Rivoluzione francese. Ma non mancano pensatori che sottolineano il grave risvolto negativo derivante dall'uso massiccio, in quel periodo di rapido cambiamento storico, della pena di morte. Nell'immaginario della gente, infatti, Rivoluzione francese significa anche « ghigliot-

tina » e « Terrore ». In termini di civiltà l'abolizione della pena di morte, decisa in Toscana tre anni prima, meriterebbe una più significativa memoria!

L'esempio toscano, nonostante i tormenti, le ricadute, le incertezze, le contraddizioni tipiche della storia umana, ha comunque innescato un movimento, non ancora compiuto, che deve essere sospinto verso il suo esito finale: la cancellazione completa in tutto il mondo di una sanzione che contraddice la direzione dei processi profondi di civilizzazione. Tutta la storia può, infatti, essere letta come il lento e faticoso emergere nella coscienza individuale e collettiva del valore della dignità umana e delle sue esigenze nell'organizzazione sociale. È la « dignità umana » che ha volta per volta liberato (con moti non ancora conclusi) gli schiavi, i negri, gli stranieri, le donne ...

L'umanità non ha conosciuto soltanto la pena di morte come compagna quasi costante del suo sforzo di coesione sociale, ma anche la crudeltà delle esecuzioni, accompagnata da tormenti voluti come tali, per rendere più severa la punizione e più forte la carica dissuasiva, al punto che ghigliottina, impiccagioni, fucilazioni, camere a gas, appaiono meno incivili di lapidazioni, roghi, crocifissioni, annegamenti, offerta in pasto ad animali feroci ...

Il cammino da pene più disumane a pene che lo sono meno già indica la direzione. Ma lo sbocco non può essere che uno solo: l'abolizione integrale e completa, senza eccezioni, della pena di morte in ogni Stato della terra. Nonostante i due secoli trascorsi dal 1786, ancora molti ordinamenti conservano la pena capitale, sebbene sia evidente la tendenza alla progressiva eliminazione.

Anche in Italia essa resta, sia pure nel limitato spazio delle leggi militari di guerra, che l'articolo 27 della Costituzione ha fatto salve.

Né si tratta soltanto di minacce destinate a restare inattuato. *Amnesty International* ha documentato che dal 1979 ad oggi in novanta Stati sono avvenute 15.320 esecuzioni e stime ufficiose giungono a parlare di 40.000 persone giustiziate dal 1979. Si è assistito, anzi, ad un intensificarsi delle condanne a morte e delle esecuzioni: basti pensare alla Cina, all'Iran, al Medio Oriente. Dispiace che anche un paese civilissimo e amico, come gli Stati Uniti d'America, abbia recentemente negato, con il suo massimo organo giurisdizionale, la illegittimità costituzionale della pena di morte nei confronti persino dei minorenni.

Sembra perciò che lo Stato italiano, nel cui territorio si è iniziato il moto storico culturale e giuridico che porterà certamente nel tempo alla completa abolizione della pena capitale, debba fare qualcosa per affrettare questo sbocco finale.

Naturalmente, è assai difficile trovare la strada per influire efficacemente a li-

vello planetario, tanto più che è ben nota la gelosia degli Stati sul proprio ordinamento giudiziario e il rifiuto di ogni interferenza dall'esterno, ritenuta come una indebita intromissione in affari interni.

In primo luogo è necessario spingere a fondo, animosamente, la riflessione e cioè individuare e indicare con chiarezza la ragione per cui la pena capitale deve ritenersi inaccettabile. Volta a volta giuristi, filosofi e politici hanno indicato ragioni « pratiche »: la morte rende irreparabile l'errore giudiziario; il fine di emenda — che le più progredite concezioni collegano alla sanzione penale — è reso impossibile dall'uccisione del reo; l'effetto dissuasivo verso i consociati è frustrato dalla violenza dello Stato, che spinge i delinquenti verso il massimo della violenza pur di sfuggire alla morte e che costituisce un esempio corruttore per le coscienze individuali.

Ma nessuno di questi argomenti « pratici » è invincibile, specie quando si verificano situazioni di estremo allarme sociale. Altri argomenti pratici possono essere opposti, che ruotano attorno ai concetti di « legittima difesa » e di « difesa sociale ».

In realtà, se la meditazione si fa profonda, essa scopre l'argomento decisivo, insuperabile. Esso sta nelle parole « dignità umana ». Su queste bisogna riflettere. Sono insieme parole « laiche » e « religiose »; ad un tempo dividenti e con forte carica unificante. Sono parole « laiche », cioè appartengono alla cultura civile, alla umanità come tale. La prova è semplice: molte moderne Costituzioni indicano la « dignità umana » come il fine e il fondamento della complessa organizzazione statale (ad esempio, per le più esplicite formulazioni l'articolo 10 della Costituzione tedesco-occidentale, l'articolo 10 della Costituzione spagnola, l'articolo 1 della Costituzione portoghese).

Di più: la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata nel 1948, comincia con le seguenti solenni parole: « Il fondamento della giustizia, della libertà e

della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana ».

È questa una sorta di « profezia laica », collocata, com'è, nel centro del nostro straordinario secolo, centro cronologico (1948) e logico (fine della seconda guerra mondiale con il suo olocausto; inizio della grande speranza: « mai più guerra » e della grande angoscia: equilibrio del terrore).

Sono, però, anche parole religiose. Il credente sa da dove viene la « dignità umana »: dalla Paternità di Dio, dall'Amore di Dio, dal fatto che l'uomo è l'unica creatura che « Dio ha voluto per se stesso ». Ma anche il non credente nel pronunciare queste parole ne afferma l'intrinseca religiosità, perché esse, anche per chi non crede in Dio, esprimono il « mistero » dell'uomo, il senso in qualche modo « trascendente » della sua esistenza. La dignità umana, infatti, postula la radicale differenza e superiorità dell'essere umano rispetto ad ogni altra parte del Creato. L'uomo non è soltanto una composizione fisica e chimica particolarmente complessa della materia. Esso ha sempre una non misurabile grandezza ed è per questo che non vi possono essere vite più degne e vite meno degne di vivere. Di qui l'intuizione della dichiarazione universale che la dignità umana fonda l'uguaglianza e quindi la democrazia e quindi la giustizia, la libertà e la pace.

« Un tempo — è stato scritto — il problema era provare l'esistenza di Dio. Oggi il problema è quello di provare l'esistenza dell'uomo », cioè la sua trascendenza, il suo mistero. Non è questione oziosa, teorica o astratta, ma estremamente concreta, se da questa dipendono giustizia, pace e libertà.

Sappiamo cosa vuol dire « dignità umana »: l'uomo è sempre fine, mai mezzo; sempre persona, mai cosa; sempre soggetto, mai oggetto. Il suo unico presupposto è l'appartenenza alla razza umana. Anche in questo il processo storico mostra la sua direzione. In altri tempi altre ap-

partenenze hanno giustificato il valore dell'uomo: la tribù, il clan, la nazionalità, la razza, la classe. È evidente che oggi dobbiamo tendere con tutte le nostre forze a riconoscere una sola appartenenza come causa del valore: la natura umana. Qui le parole si fanno ad un tempo unificanti e dividenti. Unificanti perché niente è più condiviso dell'affermazione della dignità umana; dividenti perché è estremamente faticoso essere coerenti fino in fondo. L'impegno per proteggere la vita dell'uomo anche quando non è nato, anche quando le sue fattezze non sono visibili; insomma la lotta contro l'aborto e per il rispetto dell'embrione umano anche quando, piccolo come una capocchia di spillo, si trova in una provetta, fa parte di questo contesto.

La dignità umana non dipende dall'età o dalla grandezza o dalla volontà o dalla ricchezza e neppure dalla bontà. Il volto umano può non essere ancora visibile o essere deturpato dalla malattia o dall'imminenza della morte: eppure la dignità resta. Neppure le mani dell'uomo hanno il potere di cancellare la sua dignità: il volto può essere reso irriconoscibile dai più effratati delitti. Anche in tal caso — questa è la radicalità dell'argomento — la dignità resta.

Perciò non sono invocabili la « legittima difesa » o la « difesa sociale » per giustificare la pena di morte. Altro è respingere una violenza in atto anche con l'uso della violenza, perché si tratta di salvare la vita aggredita con l'unico mezzo possibile, altro è — una volta che la violenza è già avvenuta — reagire a freddo. La legittima difesa è fuori luogo. Più correttamente si parla di « difesa sociale », su cui si fonda tutto il diritto penale. Fin dalla metà dell'800 sono state abbandonate le teorie che giustificano la sanzione criminale come « castigo », come sofferenza che in sé ristabilisce l'ordine. La funzione del diritto penale è invece quella di prevenire il delitto.

« Nessun giusto — diceva già Seneca — punisce perché si è commesso un delitto,

ma piuttosto perché non se ne commettano altri » da parte del colpevole (prevenzione speciale) e da parte di qualsiasi consociato (prevenzione generale).

Ma si può uccidere per fini di difesa sociale? Se il diritto alla vita è la prima e massima espressione della dignità umana, togliere la vita non significa, forse, considerare l'uomo « mezzo » sia pure per uno scopo nobile? Trasformare il vivente in cadavere non è « cosificare » l'uomo, ridurlo da « soggetto » in « oggetto »?

Può sembrare riduttivo impegnarsi per l'abolizione della pena di morte, mentre il disprezzo della dignità umana nella forma ultima dell'uccisione è compagno tragico della nostra storia, da Caino in poi. Eppure — culturalmente — vi è una differenza tra la violenza illegale e quella legale.

L'uomo è andato costruendo la società per rispettare sempre di più la dignità di tutti e per creare sempre più estese, raffinate, efficaci forme di solidarietà sociale. La pena di morte nei suoi ordinamenti si iscrive in questo programma. Inoltre le leggi vorrebbero essere la forma della razionalità collettiva. Nella pena di morte ciò si esprime in forma drammatica. Non la passione che esplode provoca la morte, ma la freddezza del ragionamento di molti: i legislatori, i giudici, gli esecutori, con procedure, appelli, attese, meditazioni. Insomma: la pena di morte pretenderebbe di essere ad un tempo espressione di razionalità collettiva e di solidarietà sociale.

Questa è la ragione della sua intrinseca contraddittorietà.

Scoperto l'argomento decisivo bisogna essere conseguenti.

L'articolo 27 della nostra Costituzione testualmente recita: « Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra ».

È nota la storia: il codice Sardo del 1859 conteneva la pena capitale, il codice Zanardelli del 1889 non la consentiva, il fascismo la reintrodusse con legge del 1926 e con il codice Rocco del 1930; uno dei primi atti del nuovo Stato fu l'abolizione (1944) fino a giungere al testo della Costituzione.

È evidente che il citato articolo 27 della Costituzione non impone al legislatore ordinario di mantenere la pena capitale nelle leggi di guerra, ma solo lo consente. Perciò una legge ordinaria può abolirla.

Il nostro codice penale militare di guerra fu approvato nel 1941, quando eravamo nel pieno della seconda guerra mondiale. Esso stabilisce la pena di morte mediante fucilazione al petto o alle spalle in ben quarantotto ipotesi criminose. Va anche considerato che l'articolo 9 del medesimo codice penale militare di guerra sottopone alla legge di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari e che l'articolo 10 estende — sempre in tempo di pace — il codice di guerra ai reparti delle Forze armate impegnati in operazioni militari per ragioni di ordine pubblico.

Sembra, perciò, che l'abolizione completa della pena di morte, anche nel codice penale militare di guerra consentita dalla Costituzione, sia necessaria per applicare i principi sopra esposti nella loro integralità. Si tratta inoltre di un segnale concreto, non declamatorio che può rafforzare il peso morale della nostra Repubblica nell'azione che potrà svolgere in sede internazionale per favorire l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo, o almeno la progressiva riduzione dell'ambito della sua applicazione.

Ci rendiamo conto che, nel caso di guerra, può sembrare difficile immaginare una efficace azione di prevenzione generale per garantire disciplina, ordine, coraggio, senza la massima delle minacce. Ma non è questa ragione sufficiente per invalidare la nostra proposta. Altri paesi già hanno eliminato la pena di morte persino nelle leggi di guerra: valga per tutti l'esempio del Portogallo, dove l'abolizione generale attinge addirittura il livello costituzionale. Recita infatti, l'articolo 24 di quella recente Costituzione; « In nessun caso è prevista la pena di morte ».

Sappiamo bene che il più grande orrore è la guerra e che nel suo interno la pena di morte appare piccola cosa o al-

meno istituto coerente con una situazione in cui sono radicalmente mutate le regole del vivere civile. Ricordiamo però che secondo il nostro esplicito impegno costituzionale (articolo 10) l'Italia non si farà mai coinvolgere in guerre offensive e neppure in guerre che mirino ad obiettivi in sé giusti. La guerra, dal punto di vista costituzionale, resta limitata alle ipotesi di stretta difesa di fronte all'aggressione altrui. È perciò immaginabile che in una

siffatta deprecabile eventualità, il coraggio e la disciplina dei cittadini non abbiano bisogno della minaccia terrorizzante per esprimere al meglio i valori civili di servizio al prossimo, fino all'eroismo che sa rischiare la propria vita.

Queste non brevi considerazioni sostengono un testo normativo brevissimo, costituito da un solo articolo, per sostituire anche nel codice penale militare di guerra la pena di morte con quella dell'ergastolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, è abolita ed è sostituita con la pena dell'ergastolo.